



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Oggetto: Autotrasporto – Avvio della certificazione di qualità da parte dell’Albo Autotrasportatori – Delibera CCAA n.4 dell’8.3.2022.

Con la delibera indicata in oggetto il Comitato Centrale Albo Autotrasportatori ha avviato la certificazione di qualità delle imprese di autotrasporto in conto terzi specializzate in trasporti ADR, ATP, rifiuti e farmaci.

Le imprese che intendono ricevere la suddetta certificazione devono farne richiesta agli Organismi accreditati che a loro volta la trasmettono al Comitato Centrale; una volta verificata entro 5 giorni la regolarità dell’iscrizione dell’impresa richiedente, il Comitato Centrale ratifica ai suddetti organismi il rilascio della certificazione.

Per le prime 100 imprese che richiederanno la certificazione di qualità il relativo costo sarà sostenuto dal Comitato Centrale fino all’importo massimo di 2.000 euro.

RIF. 70 – 2022





Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili

COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI

DELIBERA n. 4 dell'8 marzo 2022

Avvio del Sistema di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici – contributo per i primi 100 certificati rilasciati

IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI

Vista la legge 1 marzo 2005, n.32, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose», ed in particolare l'articolo 2, comma 2, lettera b), punto 8, che prevede un sistema di certificazione della qualità per le imprese di autotrasporto per settori merceologici specifici;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante «Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori», ed in particolare l' articolo 9, comma 2, lettera f) che prevede la competenza del Comitato Centrale di “accreditare gli Organismi di certificazione di qualità di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 7” del medesimo decreto legislativo, concernente la certificazione di qualità e la sicurezza;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore», ed in particolare l'articolo 11;

Visto il Decreto Dirigenziale 17 febbraio 2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, “Definizione di modalità e tempi per l'adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualità da parte delle imprese di autotrasporto, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286”, ed in particolare l'articolo 2, commi 4 e 5, che dispongono, tra l'altro, che “gli ispettori utilizzati dagli organismi di certificazione devono essere in possesso di requisiti di comprovata conoscenza dello specifico settore del trasporto stradale e multimodale” e che il Comitato Centrale “stabilisce i criteri e parametri necessari per la messa a regime delle procedure per la qualificazione degli ispettori e per il conseguente accreditamento degli organismi di certificazione”;

VISTA la propria Delibera n. 2 della seduta del 6 Maggio 2021 riguardante la definizione degli indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284;

VISTA la propria Delibera n. 3 della seduta del 6 Maggio 2021 riguardante il regolamento per la qualificazione degli ispettori e per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione della Norma Tecnica denominata "Codice di Pratica" di cui alla Delibera n. 2 del Comitato Centrale sopra richiamata;

VISTA la delibera n. 1 del 13 gennaio 2022 con la quale è stata modificata la Delibera n. 3 della seduta del 6 Maggio 2021 ed il regolamento allegato per la parte relativa alle modalità di iscrizione all'elenco degli Ispettori;

VISTA la delibera n. 2 del 31 gennaio 2022 con la quale è stato rilasciato l'accreditamento degli Organismi iscritti nell'"Elenco degli Organismi Accreditati" e l'accreditamento degli Ispettori iscritti nell'"Elenco degli Ispettori della Qualità e Sicurezza delle imprese di autotrasporto", entrambi Elenchi pubblicati sul sito web dell'Albo dell'autotrasporto;

CONSIDERATO che il Comitato Centrale, nella seduta del 3 febbraio 2022, ha approvato di dare impulso alle attività di certificazione di qualità riconoscendo a carico del Comitato Centrale stesso la spesa massima di 2.000 euro per ogni certificazione rilasciata alle prime 100 imprese certificate;

CONSIDERATO che il Comitato Centrale, con procedura scritta, ha approvato le modalità di riconoscimento degli importi a carico del Comitato Centrale per le prime 100 certificazioni rilasciate;

DELIBERA

Art. 1

1. A decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web del Comitato Centrale (www.alboautotrasporto.it) della presente delibera, ciascun Organismo iscritto nell'"Elenco degli Organismi Accreditati" di cui all'allegato 1 della Delibera n. 2/2022 del Comitato Centrale, una volta ricevuta la richiesta da parte di un'impresa di trasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritta all'Albo degli autotrasportatori e che effettua trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali o di prodotti farmaceutici, ne dà comunicazione al Comitato Centrale via PEC (albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it). Possono essere comunicate richieste di certificazione pervenute precedentemente alla pubblicazione della presente delibera.

2. Il Comitato Centrale, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione dell'Organismo accreditato, verificata la regolare iscrizione all'Albo dell'impresa, dà riscontro all'Organismo comunicando se l'impresa rientra tra le prime 100 da certificare.

3. L'Organismo accreditato, nell'inviare – ai sensi degli articoli 4 e 5 della delibera del Comitato Centrale n. 2/2021 - al Comitato il rapporto e la copia del certificato emesso per un'impresa rientrante nella casistica di cui sopra, trasmette al Comitato anche il pro-forma di fattura da emettere all'impresa, specificando i tempi tecnici di verifica di cui al capitolo 4 del Regolamento di cui

all'Allegato C della delibera del Comitato Centrale n. 3/2021 -ed i relativi costi. Da tale documento deve risultare che all'impresa non è addebitato l'importo di cui al punto 4.

4. Il Comitato Centrale, verificata la documentazione trasmessa dall'Organismo accreditato, provvede, secondo le regole di contabilità generale dello Stato, all'erogazione a favore di tale Ente dell'importo di euro 2.000,00 o del minor importo riportato nel pro forma di fattura al netto di IVA.

Art. 4

La presente delibera viene pubblicata sul sito tematico www.alboautotrasporto.it con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

IL PRESIDENTE
(dott. Enrico Finocchi)

Firmato digitalmente da

Enrico Finocchi

Q = Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
C = IT